

Causa T-213/01 R

Österreichische Postsparkasse AG
contro
Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Concorrenza — Accesso ai documenti —
Ricevibilità — Urgenza — Ponderazione degli interessi»

Ordinanza del presidente del Tribunale 20 dicembre 2001 II-3965

Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Presupposti di ricevibilità — Ricevibilità del ricorso nella causa principale — Irrilevanza — Limiti*
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Onere della prova*
(Art. 242 CE)

1. Il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve essere, in via di principio, esaminato nell'ambito del procedimento sommario, poiché, diversamente, sarebbe pregiudicato il merito della causa. Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale s'innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di tale ricorso.
2. Anche se, per stabilire la sussistenza di un danno grave e irreparabile, nell'ambito di un procedimento sommario, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la richiedente resta tenuta a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile.

(v. punto 42)

(v. punto 67)